

LE INTERCETTAZIONI E L'UOMO AL POTERE

FRANCO CORDERO

Le intercettazioni disturbano l'uomo al potere ma nell'ordinamento padronale che sogna, diventerebbero l'arnese d'un capillare controllo poliziesco.

Sappiamo come intenda la privacy. In attesa d'una metamorfosi da repubblica democratica a monarchia pirata, voleva vietarle pro domo sua et amicorum: impossibile finché perdurino relitti d'una arcaica legalità; quindi bisognava ridurre al minimo l'effetto molesto; e solerti manovali provvedono. Il relativo ddl dormiva dall'estate 2009 a Palazzo Madama. Parliamone perché Dominus lo vuole in aula tra due settimane: nell'affare verminoso della Protezione civile i discorsi intercettati riescono scomodi; basta ridefinire i presupposti, escludendo la «barbara» sonda investigativa dalle indagini calde, et voilà; ogni turpitudine verbale sparisce. Telefoni e computers diventeranno canale inviolabile del malaffare amministrativo, un fisco nero, e fioriva sotto Craxi ma 18 anni dopo, pesa sette volte tanto. Altro che pochi rubagalline. Aspettando che i virtuosi delle carte false giochino l'ennesima matta, formuliamo qualche rilievo.

L'articolo 266 del codice di procedura penale, testo futuro o futuribile, equipara alle intercettazioni le «riprese visive». L'articolo 226-quinquies codice 1930 vietava d'usarle quando costituissero reato secondo l'articolo 615-bis codice penale (intrusioni nel domicilio). Le norme attuali contemplano solo l'intercettazione acustica o telematica. Sono ammissibili, dunque, fotografie e film. Ovvio rispetto agli spazi liberi: una barca spiata col teleobiettivo, viali nel parco, tavoli del caffè; idem gli eventi nel domicilio visibili da fuori, nel qual caso cade ogni tutela (l'hitchcockiana camera sul cortile); niente obbliga i terzi a chiudere occhi e orecchie. Consideriamo ora l'intrusione punibile: un topo d'appartamenti vede o ascolta cose rilevanti in sede penale; è testimone idoneo e l'eventuale film o fotografia sarebbero acquisiti. Nel disegno del guardasigilli l'articolo 226, comma 1, diventa teatro dell'assurdo penale. Ad esempio, motu proprio la polizia tiene d'occhio un covo d'eccentrica criminalità (anonima omicidi, estorsioni, usura, narcotraffico ecc.): telecamere nei dintorni riprendono chi entra, chi esce, guardie sulla porta, interni domiciliari attraverso le finestre spalancate.

Materiale utilissimo ma è farina del diavolo, da seppellire nell'inferno se i watchers non hanno il relativo permesso, sebbene la ripresa sia lecita sotto ogni aspetto, eseguibile anche dai privati; e obbligatoria da parte d'un funzionario con quelle mansioni. O ancora, un agente della squadra omicidi è ornitologo dilettante, cultore d e l b i r d - w a t ching: in riva al fiume studiava dei cigni, quando la telecamera coglie qualcosa sull'altra sponda; due uomini ne annegano un terzo, indi lo caricano nell'automobile e l'affondano.

La pellicola fissa l'accaduto. Poi l'avvocato, difensore organico della famiglia criminale, invoca l'articolo 226: l'accusa ha esibito un film; era ripresa autorizzata? No, quindi ignoriamolo.

Le norme vanno intese con giudizio.

È protetto il dialogo telefonico, sta bene: quando però il parlante abbia voce molto sonora o lasci socchiusa la cabina e qualcuno ascolti, colpa sua, né constano divieti della lettura labiale. E le intercettazioni private? Gli articoli 266-71 non dicono niente. Casus omissus, da definire nel sistema. La vittima d'un racket d'estorsori suppone che la centrale operativa sia nel tal luogo, sotto insegne rispettabili: lo tace all'inquirente perché teme eventuali infiltrati; lavorando da solo, colloca microspie o perfora i muri con macchine acustiche e viene fuori roba terrificante. Ha interferito «indebitamente» nell'altrui vita privata (articolo 615-bis codice penale): sarà punito, salvo l'eventuale stato di necessità,

ma condotta illecita non significa prova inammissibile; se avesse violato fisicamente un domicilio, sarebbero acquisibili i corpora delicti ivi scovati, quali archivio, arnesi, contabilità e piani criminali. Dunque, i reperti valgono, almeno nella misura in cui l'operazione fosse eseguibile dal pubblico ministero. Fuori d'alcuni casi (articolo 51) l'articolo 266, comma 2, ammette intercettazioni o riprese visive «solo se vi è fondato motivo di ritenere» che lì stia svolgendosi «l'attività criminosa» (oggi l'incongruo limite vale nel domicilio). Siamo in piena crimonofilia: diventano tabù le confidenze che boss a riposo scambino al caffè rievocando vecchie avventure; o l'autobiografia fornita al ghost writer da un pirata della finanza sulle panchine del parco. L'intento nichilistico erompe nelle novità procedurali: sinora provvedeva il giudice delle indagini preliminari; le teste diventano tre, perché l'intero lavoro affluisce al tribunale nel capoluogo del distretto. Dove vige l'articolo 51, bastano «sufficienti indizi». Altrove no: l'articolo 267, comma 1, riscritto, li richiede «evidenti», che non emergano da parole intercettate, e usa la parola "colpevolezza"; ma esistendo colpevoli evidenti, diventa inutile l'ascolto occulto. Che contro ignoti sia eseguibile «al solo fine d'identificare l'autore del reato», è massima della quale sorriderrebbe persino Jacques de Chabannez sieur de la Palisse, ma forse la frase ha sensi misteriosi. Dio sa quali, e cosa significhi la norma sul decreto «non successivamente modificabile o sostituibile» (una res iudicata?). Brutalmente chiari i limiti alla durata: 15 giorni, ora prorogabili ogniqualvolta il giudice lo ritenga utile; saranno 30, più 15, prorogabili d'altrettanti, e nemmeno un minuto in più. Insidiose pedanterie complicano l'iter. Ad esempio, quando gli apparecchi da controllare appartengano ai beniamati servizi segreti, «la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica in titre, il cui assenso scritto, previsto dall'articolo 267, comma 1, non basta più.

In regime berlusconiano l'opificium monstrorum non ha requie.